

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.65

del 30.03.2006

O G G E T T O

Atto di transazione stragiudiziale. Ditte Visaggio s.r.l., Studiopiù' e Studiocinque Outdoor s.r.l. /Comune di Molfetta.

L'anno duemilasei, il giorno trenta del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
PISANI	Marta	- ASSESSORE	- Presente
ANGRISANI	Dante	- ASSESSORE	- Presente
CLAUDIO	Adele	- ASSESSORE	- Presente
DE NICOLO'	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
GAGLIARDI	Immah	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Assente
LEONE	Sergio	- ASSESSORE	- Assente
MESSINA	Angelo	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Sig. Minervini Tommaso – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott.Vincenzo ZANZARELLA.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con ricorso notificato in data 03.10.2003 la Visaggio s.r.l. adì il TAR Puglia – Bari per l'accertamento del diritto all'installazione di impianti pubblicitari e l'annullamento dell'ordine di rimozione di detti impianti, con ulteriore domanda di risarcimento, anche in forma specifica, del danno conseguente agli atti comunali impugnati;
- Il giudizio di primo grado si è definito con sentenza n. 3212 del 09.07.2005, appellata dalla Società dinanzi alla V Sez. del Consiglio di Stato con ricorso rubricato al n. 7210/2005 R.R. e sospesa giusta ordinanza cautelare n. 5610 del 22.11.2005;
- In entrambi i gradi di giudizio il Comune è costituito con patrocinio dell'Avv. Rossella Chieffi dinanzi al TAR (delibera di G.C. n. 435 del 20.11.2003) e del Prof. Sandro Amorosino dinanzi al C.d.S. (determinazione dirigenziale n. 111 del 15.09.2005);
- Con ulteriore ricorso, proposto in data 24.08.2004, la Società Visaggio s.r.l. impugnò le delibere di C.C. n. 13 e n. 14 del 30.04.2004, nella parte in cui istituivano il canone per l'occupazione di suolo pubblico a mezzo impianti pubblicitari;
- Il giudizio è stato deciso dal TAR Puglia-Bari, Sez. III, con sentenza n. 5382 del 15.12.2005, non ancora passata in giudicato;
- Con ordinanza sindacale del 06.09.2005, prot. n. 41448, il Comune di Molfetta ha stabilito di autorizzare in via transitoria, nelle more dell'approvazione del Piano comunale per gli impianti pubblicitari, i mezzi pubblicitari per i quali sono state inoltrate istanze da parte dei privati, non ancora evase dall'Amministrazione, nonché di rinnovare le autorizzazioni già rilasciate;
- Anche tale ordinanza è stata impugnata dinanzi al TAR dalla Società Visaggio con ricorso notificato il 28.12.2005;
- In entrambi questi ultimi giudizi il Comune è costituito con patrocinio dell'Avv. Rossella Chieffi (delibera di G.C. n. 355 del 03.09.2004, n. 385 del 23.09.2004, determinazione dirigenziale n. 3 del 04.01.2006);
- Con ricorsi notificati in data 24.08.2004 e 28.12.2005 la ditta Studiopiù di Pasquale Losito si associò alle impugnative dinanzi al TAR avverso le delibere e l'ordinanza sindacale sopra citata;
- Con ricorso notificato il 24.11.2003 la ditta Studiocinque Outdoor s.r.l. adì il TAR Puglia – Bari per l'annullamento dell'ordinanza n. 42520 del 19.09.2003, con la quale il Dirigente del Settore Territorio aveva diffidato la ditta dall'installare impianti pubblicitari;
- Il giudizio si è concluso con sentenza TAR n. 1286/05 che ha accolto parzialmente il ricorso;
- Con ricorso notificato il 03.11.2004 la stessa ditta aveva impugnato le deliberazioni consiliari n. 13 e n. 14 del 30.04.2004 sopra citate; con ordinanza n. 47/05 il TAR ha accolto l'istanza di sospensiva limitatamente al principio della retroattività della tassazione;
- Con ricorso notificato il 31.05.2004 la stessa ditta aveva impugnato l'atto di diffida n. 13134 in data 19.03.2004 con il quale il Dirigente del Settore Tributi aveva intimato la rimozione di otto cartelli pubblicitari;

- Con ordinanze n. 679 e n. 952 del 2004 il TAR ha respinto l'istanza di sospensiva, dette ordinanze sono state impugnate dalla ricorrente dinanzi al Consiglio di Stato;
- In tutti giudizi promossi dalla Studiocinque l'Ente si è costituito con patrocinio dell'Avv. Pietro Di Benedetto (delibera di G.C. n. 474 del 03.12.2003, n. 42 del 12.02.2004, n. 452 del 12.11.2004, n. 262 del 10.06.2004 e n. 48 del 03.03.2005);
- Considerato che:
- La società Visaggio con nota del 16.01.2006 e la ditta Studiopiù con la nota del 23.01.2006 hanno proposto di definire transattivamente il giudizio pendente in sede di appello dinanzi al C.d.S. ed evitare l'insorgere del contenzioso avverso l'ordinanza sindacale, con atti di transazione che prevedono:

A) da parte dalla Visaggio:

- rimozione di 140 cartelli pubblicitari bifacciali per mq. 537,60 installati nelle Vie Salvucci, la Malfa, XXV Aprile e Berlinguer;
- corresponsione canone concessorio annualità 2004, 2005 e 2006 dilazionate in 10 rate mensili;
- versamento somma di € 1.500,00 per spese legali;
- rinuncia ai contenziosi pendenti;

da parte dell'Ente:

- autorizzazione alla installazione di n. 5 impianti pubblicitari monofacciali cm. 125x50; n. 15 impianti cm. 600x30; modifica n. 4 cartelli già autorizzati da monofacciali in bifacciali;

B) da parte di Studiopiù:

- corresponsione canone concessorio annualità 2004 e 2005 nell'importo complessivo di € 8.000,00;
- rinuncia ai contenziosi pendenti;
- spese legali compensate;

da parte dell'Ente:

- rilascio autorizzazioni impianti cm. 600x300 come da istanze prot. n. 2483 e 2484 del giugno 2001 già proposte dalla ditta;

C) da parte di Studiocinque Outdoor

- corresponsione canone concessorio annualità 2004, 2005 e 2006 nell'importo complessivo di € 47.253,00;
- rinuncia ai contenziosi pendenti;
- impegno a rimuovere entro 120 giorni gli impianti non autorizzati;
- spese legali compensate;

da parte dell'Ente:

- impegno a rimuovere le concessioni ed autorizzazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 5), 6), 8) e 27 della transazione;
- impegno ad esaminare le istanze della Studiopiù temperando il rispetto dell'ordine cronologico di arrivo anche con riferimento alle istanze presentate da altre aziende;
- Viste le bozze di atti di transazione stragiudiziale con la società Visaggio e la Ditta Studiopiù e la società Studiocinque Outdoor;

- Ritenuto di approvare la soluzione transattiva, come sopra esposta, che pone fine ad annose vertenze, accerta le entrate dell'Ente assicurandone la riscossione e disciplina in maniera più organica le autorizzazioni afferenti le tre succitate ditte;
 - Dato atto che la proposta di transazione contiene condizioni vantaggiose per l'Ente e che la sua approvazione si rende improcrastinabile in vista della formazione del bilancio 2006,
 - Dato atto che l'installazione degli impianti pubblicitari dovrà avvenire nel rispetto delle ordinanze sindacali e delle prescrizioni del Comando di Polizia Urbana in materia;
 - Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Tributi e Concessioni Comunali ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, non avendo il presente provvedimento rilevanza contabile;
 - Visto il vigente Statuto Comunale;
 - Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;
- A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di procedere a transazione delle vertenze in atto con la società Visaggio S.r.l. e la Ditta Studiopiù di Pasquale Losito e la società Studiocinque Outdoor s.r.l., come dagli atti di transazione stragiudiziale, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione degli atti di transazione, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento.
- 3) di prendere atto che responsabile del procedimento per quanto attiene alla competenza dell'Ufficio Legale è il Dr. Pasquale la Forgia, per quanto attiene alla competenza del Settore Tributi e Concessioni Comunali è il Dr. Giuseppe Lopopolo.
- 4) di trasmettere la presente deliberazione ai due responsabili del procedimento come sopra individuati.